



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°23 del 26-07-2023

Riferita alla Proposta N. 26 del 10-07-2023

Oggetto: Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **20:34** e seg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il Consiglio con avviso prot. n. 31899 del 20.07.2023, trasmesso ai consiglieri ai sensi della normativa vigente, il medesimo si è riunito:

Nome	P/A	Nome	P/A
Albani Giovanni	A	Fiore Simona Agata	A
Basile Eugenio	P	Guglielmino Antonino Luciano	P
Bertolo Nicola Alfio	P	Gugliotta Michele	P
Bottino Darakhshan Ghalati Mortaza	P	Gullotto Pietro	P
Bruno Giuseppe	P	Pappalardo Luca	P
Cammisa Salvatore Alessandro	P	Petralia Giovanni	P
Coco Eugenio Simone	A	Sciacca Dario Sebastiano	A
D'Aquino Giovanni	A	Trovato Santo	P

PRESENTI: 11 ASSENTI: 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Nicola Alfio Bertolo, partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella.

La Seduta è Pubblica.

Comune di San Giovanni La Punta - Delibera di Consiglio n. 23 del 26-07-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto che il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Nicola Alfio Bertolo, passa alla trattazione del quarto punto dell'ordine del giorno e procede a dare lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione concernente: **"Modifica del Regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2018"**;

Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale, invita l'Incaricato Funzioni Dirigenziali dell'8° Settore Tributi e Affari Legali Avv. Antonino Di Salvo il quale relaziona ampiamente sulla proposta;

Tenuto conto che il Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta del Consigliere Basile, invita il Presidente della 1^ C.C.P. a dare lettura del verbale della Commissione;

Sentito l'intervento del Consigliere Basile, su quanto relazionato dall'Incaricato Funzioni Dirigenziali dell'8° Settore Tributi e Affari Legali Avv. Antonino Di Salvo, poiché, secondo lui, ci sarebbero alcune cose che andrebbero rettificate e proprio per questo motivo comunica che darà voto contrario;

Sentito l'intervento del Consigliere Bruno il quale, inizialmente, si congratula con il neo Assessore Giovanni Petralia e successivamente fa un appunto su quanto dichiarato dallo stesso, in sede di Commissione, e cioè che ogni volta il numero massimo di componenti presenti non va oltre i 3/4 e, pertanto, l'assenza dei componenti denota un totale disinteresse;

Sentito l'intervento del Consigliere Trovato il quale replica su quanto relazionato dall'Incaricato Funzioni Dirigenziali dell'8° Settore Tributi e Affari Legali Avv. Antonino Di Salvo, dichiarando che non condivide il punto 5 relativo al "fermo amministrativo e ipoteca", di cui all'allegato A alla proposta e, pertanto, comunica che darà voto contrario;

Dato atto che prende, nuovamente, la parola l'Incaricato Funzioni Dirigenziali dell'8° Settore Tributi e Affari Legali Avv. Antonino Di Salvo il quale dà le dovute risposte ai Consiglieri Trovato e Basile;

Sentiti, nuovamente gli interventi dei Consiglieri Trovato e Basile;

Visto il verbale n. 120 del 20/07/2023 dell'Organo di Revisione;

Visto il Verbale n. 15 del 24/07/2023 della Prima C.C.P.;

Visto l'esito della votazione palese per alzata di mano, indetta dal Presidente del Consiglio sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene approvata dai Sigg.ri Consiglieri con **n. 8 voti Favorevoli - n. 3 Contrari (Trovato, Bruno e Basile) – 0 Astenuti**;

Dato atto che la presente, sarà pubblicata sul Sito Internet come previsto dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n.22, modificata dall'art.6 L.R. 26/06/2015 n.11 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente trascritta.

DELIBERA ALTRESI'

Successivamente, con separata e distinta votazione, di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, che viene approvata dai Consiglieri Comunali con **n. 8 voti Favorevoli – n. 3 Contrari (Trovato – Bruno – Basile) – 0 Astenuti**

Comune di San Giovanni La Punta - Delibera di Consiglio n. 23 del 26-07-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 26 del 10-07-2023

Oggetto: **Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;
 - il comma 1 della medesima norma dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
 - la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011;
 - la Legge 11 marzo 2014, n. 23, entrata in vigore il 27 marzo 2014, "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*" che definisce le basi per una serie di importanti riforme e apre all'adozione di misure volte al contrasto dell'evasione e all'introduzione di semplificazioni amministrative;
 - Il decreto legislativo 156 del 24 settembre 2015 contiene una ampia riforma del contenzioso tributario ed estende al mondo dei tributi locali l'istituto dell'interpello volto a sviluppare un dialogo istituzionale tra amministrazione e contribuente la procedura del reclamo con possibilità di mediazione nonché la legge 130 del 31.08.2022 che ha ulteriormente modificato il processo tributario di cui al D.lgs. 31.12.2012 n. 546;
 - La gestione delle entrate è caratterizzata da forti esigenze di semplificazione ed efficacia della riscossione anche al fine di adeguamento alle nuove norme sulla contabilità pubblica armonizzata che contempla l'utilizzo di strumenti di riscossione più efficaci;
- VISTI gli interventi normativi contenuti nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, nelle disposizioni comprese tra il comma 784 e l'815 dell'articolo 1, disciplinano la nuova riscossione potenziata degli enti locali, che interviene sui seguenti aspetti di rilievo:

Comune di San Giovanni La Punta - Delibera di Consiglio n. 23 del 26-07-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- L'obbligo di incasso diretto per tutte le fasi della riscossione delle entrate dell'ente;
- L'avviso di accertamento esecutivo con forza precettiva, istituito presente per la riscossione dei tributi erariali ed esteso, dal 1.1.2020, alle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni per accelerare la fase di riscossione coattiva mediante l'assorbimento della forza precettiva contenuta nella cartella/ingiunzione di pagamento;
- La disciplina della rateizzazione quale modalità di facilitazione degli adempimenti dei debitori in presenza di stato temporaneo di difficoltà;
- La determinazione degli oneri e spese di riscossione coattiva da porre a carico dei debitori.

RICHIAMATO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018;

RITENUTO di dover modificare il citato regolamento sostituendo gli articoli 60 – 61 – 62 con l'allegato A) che forma parte integrante e inscindibile del presente deliberato - nelle more di una riformulazione generale del predetto regolamento delle entrate che tenga conto delle novità normative intervenute - nella parte in cui disciplina la rateizzazione del pagamento attuando le disposizioni contenute nella legge 160/2019 con norme puntuali al fine del riconoscimento del diritto alla dilazione senza vincolarne il rilascio a parametri della situazione individuale eccessivamente stringenti. Si intende in tal modo allinearsi agli interventi normativi attuali che a livello generale favoriscono la dilazione di pagamento. Le fasce temporali previste nel regolamento sono in linea con quelle indicate dalla normativa nazionale e tengono conto delle regole ed esigenze di incasso che governano la contabilità. TENUTO CONTO che il comma 796 dell'art. 1 della legge 160/2019 prevede testualmente: In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

E CHE il comma 797 recita testualmente: L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

RITENUTO di avvalersi della potestà normativa riconosciuta dal legislatore concedendo delle agevolazioni anche in relazione alla situazione economica e sociale ed allo stato di bisogno delle famiglie e che siano sostenibili per il bilancio comunale;

RITENUTO di proporre le modifiche ed integrazione del regolamento comunale di cui all'allegato A) che forma parte integrante e inscindibile del presente deliberato avendo presenti anche le difficoltà economiche conseguenti alla epidemia da Sars Cov 19 e agli eventi bellici internazionali,

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTI:

-il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. ed il D.lgs. 23/06/2011 n.118 come modificati ed integrati dal D.lgs. 10/08/2014 n. 126;

- lo Statuto Comunale adottato con Delibera di C.C. n. 15 del 17/05/2018 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 08/04/2021 ad oggetto: "Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2019 (art. 227 del D.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di G.M n° 75 del 19/11/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale delle Performance 2021/2023 - Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2021;
- la delibera della Giunta Comunale n° 31 del 29/04/2022 ad oggetto: "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Triennio 2022/2024;
- la deliberazione di C.C. n° 27 del 12/10/2022 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione per il Triennio della Programmazione Finanziaria 2022/2024";
- la deliberazione di C.C. n° 28 del 12/10/2022 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024";
- la deliberazione di G.M n° 59 del 18/10/2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024. (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di C.C. n° 29 del 29/11/2022 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 esercizi 2022-2023-2024 (art. 175, comma 2, 3 del D.Lgs n. 267/2000) Assestamento generale";
- la deliberazione di G.M n° 13 del 10/03/2023 ad oggetto: "Approvazione della relazione sulla gestione (art.151, comma 6 e art.231, comma 1, d.lgs. n.267/2000 e art.11, comma 6, d.lgs. n.118/2011) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2021";
- la deliberazione di G.M n° 16 del 14/03/2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art.11-bis del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la deliberazione di C.C. n.12 del 27/04/2023 ad oggetto: " Approvazione conto del Bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico dell'esercizio finanziario 2021 di cui all'allegato 10 al d.lgs. n.118/2011 – art. 11 comma 6 e art. 227 comma 5 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e relazione sulla gestione art. 11 comma 6 d.lgs. 118/2011";
- la deliberazione di C.C. n.13 del 27/04/2023 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art.11-bis del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii."
- la deliberazione di C.C. n.19 del 30/05/2023 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 esercizio provvisorio 2023 art.175 c. 2"

- l'art. 2 c.3 e l'art. 17 c.1 del DPR 16/04/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il Codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune, approvato con deliberazione della G.C. n.125 del 30/12/2013;
- il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno che ha previsto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- l'art.1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 che ha previsto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2023 termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023, è stato pubblicato il decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno (sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 aprile 2023, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta) recante il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.
- Dato atto che con il Decreto Ministero dell'interno 30/5/2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31/5/2023 n. 126) è stato disposto il differimento al 31 luglio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali ed ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31.07.2023;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Tributi e Affari Legali, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO che sarà acquisito il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come indicato in allegato all'originale della presente deliberazione.

Con voti

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) Di approvare le allegate modifiche al regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018 segnatamente sostituendo gli articoli 60 -61 – 62 con gli articoli riportati in allegato A) alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che:
 - la presente modifica regolamentare che venga approvata entro il termine per l'approvazione del bilancio comunale entrerà in vigore il 01/01/2023;
 - per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
 - il presente atto non ha riflessi diretti sulla situazione economica e finanziaria dell'ente o sul patrimonio;
 - la presente deliberazione, sarà pubblicata mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" in adempimento all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13 bis e 15 , del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 4033 del 28/02/2014;
 - il citato regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune in osservanza all'art. 5 della L. n. 212/2000.

Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e per l'inserimento per estratto all'interno del sito internet nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 e nella sezione Amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33 del 14/03/2013 modificato dal D.lgs. n. 97 del 25/05/2016 – Sottosezione 1° Livello Disposizioni Generali - 2° Livello Atti Generali.
Con separata votazione rendere la presente immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Nicola Alfio Bertolo
(Sottoscritto con firma digitale)

Il Spinella Giovanni
Dott. Giovanni Spinella
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 10-07-2023

Oggetto: **Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011;
- la Legge 11 marzo 2014, n. 23, entrata in vigore il 27 marzo 2014, "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*" che definisce le basi per una serie di importanti riforme e apre all'adozione di misure volte al contrasto dell'evasione e all'introduzione di semplificazioni amministrative;
- Il decreto legislativo 156 del 24 settembre 2015 contiene una ampia riforma del contenzioso tributario ed estende al mondo dei tributi locali l'istituto dell'interpello volto a sviluppare un dialogo istituzionale tra amministrazione e contribuente la procedura del reclamo con possibilità di mediazione nonché la legge 130 del 31.08.2022 che ha ulteriormente modificato il processo tributario di cui al D.lgs. 31.12.2012 n. 546;

Comune di San Giovanni La Punta - PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 10-07-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- La gestione delle entrate è caratterizzata da forti esigenze di semplificazione ed efficacia della riscossione anche al fine di adeguamento alle nuove norme sulla contabilità pubblica armonizzata che contempla l'utilizzo di strumenti di riscossione più efficaci;

VISTI gli interventi normativi contenuti nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, nelle disposizioni comprese tra il comma 784 e l'815 dell'articolo 1, disciplinano la nuova riscossione potenziata degli enti locali, che interviene sui seguenti aspetti di rilievo:

- L'obbligo di incasso diretto per tutte le fasi della riscossione delle entrate dell'ente;
- L'avviso di accertamento esecutivo con forza precettiva, istituito presente per la riscossione dei tributi erariali ed esteso, dal 1.1.2020, alle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni per accelerare la fase di riscossione coattiva mediante l'assorbimento della forza precettiva contenuta nella cartella/ingiunzione di pagamento;
- La disciplina della rateizzazione quale modalità di facilitazione degli adempimenti dei debitori in presenza di stato temporaneo di difficoltà;
- La determinazione degli oneri e spese di riscossione coattiva da porre a carico dei debitori.

RICHIAMATO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018;

RITENUTO di dover modificare il citato regolamento sostituendo gli articoli 60 – 61 – 62 con l'allegato A) che forma parte integrante e inscindibile del presente deliberato - nelle more di una riformulazione generale del predetto regolamento delle entrate che tenga conto delle novità normative intervenute - nella parte in cui disciplina la rateizzazione del pagamento attuando le disposizioni contenute nella legge 160/2019 con norme puntuali al fine del riconoscimento del diritto alla dilazione senza vincolarne il rilascio a parametri della situazione individuale eccessivamente stringenti. Si intende in tal modo allinearsi agli interventi normativi attuali che a livello generale favoriscono la dilazione di pagamento. Le fasce temporali previste nel regolamento sono in linea con quelle indicate dalla normativa nazionale e tengono conto delle regole ed esigenze di incasso che governano la contabilità. TENUTO CONTO che il comma 796 dell'art. 1 della legge 160/2019 prevede testualmente: In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

Comune di San Giovanni La Punta - PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 10-07-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

E CHE il comma 797 recita testualmente: L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

RITENUTO di avvalersi della potestà normativa riconosciuta dal legislatore concedendo delle agevolazioni anche in relazione alla situazione economica e sociale ed allo stato di bisogno delle famiglie e che siano sostenibili per il bilancio comunale;

RITENUTO di proporre le modifiche ed integrazione del regolamento comunale di cui all'allegato A) che forma parte integrante e inscindibile del presente deliberato avendo presenti anche le difficoltà economiche conseguenti alla epidemia da Sars Cov 19 e agli eventi bellici internazionali,

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTI:

- il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. ed il D.lgs. 23/06/2011 n.118 come modificati ed integrati dal D.lgs. 10/08/2014 n. 126;
- lo Statuto Comunale adottato con Delibera di C.C. n. 15 del 17/05/2018 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 08/04/2021 ad oggetto: "Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2019 (art. 227 del D.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di G.M n° 75 del 19/11/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Triennale delle Performance 2021/2023 - Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli Obiettivi anno 2021;
- la delibera della Giunta Comunale n° 31 del 29/04/2022 ad oggetto: "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Triennio 2022/2024";
- la deliberazione di C.C. n° 27 del 12/10/2022 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione per il Triennio della Programmazione Finanziaria 2022/2024";
- la deliberazione di C.C. n° 28 del 12/10/2022 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024";
- la deliberazione di G.M n° 59 del 18/10/2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024. (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di C.C. n° 29 del 29/11/2022 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 esercizi 2022-2023-2024 (art. 175, comma 2, 3 del D.Lgs n. 267/2000) Assestamento generale";
- la deliberazione di G.M n° 13 del 10/03/2023 ad oggetto: "Approvazione della relazione sulla gestione (art.151, comma 6 e art.231, comma 1, d.lgs. n.267/2000 e art.11, comma 6, d.lgs. n.118/2011) e dello schema di rendiconto dell'esercizio 2021";
- la deliberazione di G.M n° 16 del 14/03/2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art.11-bis del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la deliberazione di C.C. n.12 del 27/04/2023 ad oggetto: " Approvazione conto del Bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico dell'esercizio finanziario 2021 di cui all'allegato 10 al d.lgs. n.118/2011 – art. 11 comma 6 e art. 227 comma 5 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e relazione sulla gestione art. 11 comma 6 d.lgs. 118/2011";

Comune di San Giovanni La Punta - PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 10-07-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- la deliberazione di C.C. n.13 del 27/04/2023 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art.11-bis del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii."
- la deliberazione di C.C. n.19 del 30/05/2023 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 esercizio provvisorio 2023 art.175 c. 2"
- l'art. 2 c.3 e l'art. 17 c.1 del DPR 16/04/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il Codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune, approvato con deliberazione della G.C. n.125 del 30/12/2013;
- il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno che ha previsto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- l'art.1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 che ha previsto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2023 termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023, è stato pubblicato il decreto 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno (sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 aprile 2023, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta) recante il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.
- Dato atto che con il Decreto Ministero dell'interno 30/5/2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31/5/2023 n. 126) è stato disposto il differimento al 31 luglio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali ed ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31.07.2023;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Tributi e Affari Legali, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO che sarà acquisito il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come indicato in allegato all'originale della presente deliberazione.

Con voti

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2) Di approvare le allegate modifiche al regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018 segnatamente sostituendo gli articoli 60 -61 – 62 con gli articoli riportati in allegato A) alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) Di dare atto che:

- la presente modifica regolamentare che venga approvata entro il termine per l'approvazione del bilancio comunale entrerà in vigore il 01/01/2023;

-per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

-il presente atto non ha riflessi diretti sulla situazione economica e finanziaria dell'ente o sul patrimonio;

- la presente deliberazione, sarà pubblicata mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" in adempimento all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13 bis e 15 , del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 4033 del 28/02/2014;

- il citato regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune in osservanza all'art. 5 della L. n. 212/2000.

Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e per l'inserimento per estratto all'interno del sito internet nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 e nella sezione Amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33 del 14/03/2013 modificato dal D.lgs. n. 97 del 25/05/2016 – Sottosezione 1° Livello Disposizioni Generali - 2° Livello Atti Generali.

Con separata votazione rendere la presente immediatamente esecutiva.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26 del 10-07-2023

Oggetto: Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Incaricato di Funzioni Dirigenziali del 8° Settore – Tributi e Affari Legali

Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.

San Giovanni La Punta, 10-07-2023

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali

Di Salvo Antonino
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26 del 10-07-2023

Oggetto: **Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Incaricato di Funzioni Dirigenziali del 7° Settore - Finanze

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto e alla copertura finanziaria del provvedimento.

San Giovanni La Punta, 10-07-2023

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali

Cabbane' Vito Rosario
(Sottoscritto con firma digitale)

Allegato A)

RATEIZZAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la rateizzazione dell'importo dovuto, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;

b) l' Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro 50,00;

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 50,00 a 500,00 euro: fino a otto rate mensili;

- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da nove a ventiquattro rate mensili;

- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;

- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da trentasette a sessanta rate mensili;

- oltre 20.000: da sessantuno a settantadue rate mensili;

- In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

d) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a euro 20.000 *per persone fisiche e attività economiche*).

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.

e) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione, etc.).

g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di tre rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

h) Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000 euro, il funzionario responsabile può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di un punto percentuale (fino a due)¹.

3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

DEFINIZIONE E VERSAMENTI

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

¹La rateazione comporta obbligatoriamente l'applicazione degli interessi come forma di compensazione per il mancato incasso entro i termini indicato dal titolo di riscossione e può essere posto pari all'interesse legale oppure aumentato fino a due punti percentuali

2. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
3. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene inviata in raccomandata o pec o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
4. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
5. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DI RISCOSSIONE

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di rateizzazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate – riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.



Comune di San Giovanni la Punta

Città Metropolitana di Catania

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

“Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di

Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018”

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rodolfo Fiumara - Presidente

Dott. Pietro Sacchetta - Componente

Dott. Angelo Ferrante Bannera - Componente

ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Verbale n. 120 del 20/7/2023

Il Collegio dei Revisori del Comune di San Giovanni la Punta, composto dai sottoscritti Dott. Rodolfo Fiumara, Dott. Pietro Sacchetta e Dott. Angelo Ferrante Bannera, riunitosi in collegamento telefonico

vista la proposta di deliberazione consiliare n. 26 del 10/7/2023 avente ad oggetto “Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018”;

vista il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24/1/2018;

considerato che l’Ente ritiene di dover modificare il citato regolamento sostituendo gli articoli 60 – 61 – 62 con l’allegato A), parte integrante della proposta nella parte in cui disciplina la rateizzazione del pagamento al fine del riconoscimento del diritto alla dilazione senza vincolarne il rilascio a parametri della situazione individuale eccessivamente stringenti;

tenuto conto che i Comuni, con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, “*possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*”;

visto l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “*il termine per deliberare le aliquote*

e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

visto il D. Lgs. n. 267/2000;

visto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dai Responsabili delle rispettive Aree;

esprime

parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/7/2023 avente ad oggetto “Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018”.

L'ORGANO DI REVISIONE

(firma digitale)

Dott. Rodolfo Fiumara - Presidente

Dott. Pietro Sacchetta

Dott. Angelo Ferrante Bannerà



Comune di San Giovanni la Punta

Città Metropolitana di Catania

SEDUTA CONSILIARE

Del giorno 26 Luglio 2023

PUNTO N. 2

INDICE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018.....3

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018.

PRESIDENTE

Passiamo al quarto punto dell'ordine aggiuntivo. No, scusate, non è aggiuntivo. Quarto punto, così come stabilito dalla convocazione fatta da me stesso con nota protocollo 31899. Quindi il quarto punto è "Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 24 gennaio 2018". Vedo in sala il dirigente, l'avvocato Di Salvo. Chiedo cortesemente di prendere posto. Abbiamo ormai capito che la postazione vicino alla signora Balsamo funziona bene. Mi chiedo la parola avvocato. Prego avvocato. Il verbale di questo punto? Scusi, non ho capito collega. Di questo punto che stiamo trattando? Certo che lo leggeremo. Facciamo parlare prima magari l'avvocato, dato che già ha preso parola, poi dopo leggeremo. Certamente, sì.

AVVOCATO DI SALVO

Grazie Presidente e buonasera a tutti. Questa sera sottoponiamo all'attenzione del Consiglio Comunale due deliberazioni. La prima è una modifica al regolamento generale delle entrate tributarie, che è stato approvato nel 2018, con delibera numero 3 del 24 gennaio. Abbiamo ritenuto che a causa delle crisi, ora c'è anche la guerra, poi c'è stato il Covid, eccetera e in considerazione della intensificazione dell'attività di contrasto e di repressione dell'evasione tributaria e anche per venire incontro alle esigenze di chi magari si vuole mettere in regola con il pagamento dei tributi e non ha la disponibilità finanziaria, così come prevede la legge, perché come voi sapete il Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97 gode di ampia potestà regolamentare in materia tributaria, sempre nei limiti fissati dal legislatore. Poi ci sono tutta una serie di norme che si sono stratificate e quindi con questa delibera si intende modificare il regolamento appunto del 2018 anche tenendo conto di una normativa che è intervenuta successivamente e che anche questa il legislatore ci dà la possibilità di modificarla. Come voi sapete il Comune ha autonomia statutaria e regolamentare e quindi noi avvalendoci di questa potestà stiamo prevedendo una maggiore rateizzazione dei carichi tributari che saranno articolati secondo le fasce, non so se qualcuno le ha lette, volete che ve le accenni e quindi quando ci sono situazioni di difficoltà finanziarie abbiamo queste articolazioni. Da 50 euro a 500 euro abbiamo previsto 8 rate mensili, da 500 a 3000 da 9 a 24 rate mensili, da 3000 a 6000 da 25 a 36 rate, da 6000 a 20000 da 37 a 60 rate mensili, eccetera. Non solo, ma proprio per venire sempre incontro al contribuente, stiamo dando anche la possibilità che se per caso il piano di rateizzazione già concesso per un qualche motivo, naturalmente non dipendente dal mero arbitrio del contribuente, ma fondato su giustificati motivi, c'è anche la possibilità di sospendere la dilazione e di poi rimettersi, quando il contribuente è nelle condizioni di pagare e di rimettersi nelle rateizzazioni. Quindi è un regolamento che fa di tutto per consentire a chi si vuole mettere in regola di pagare i tributi con una rateizzazione veramente conveniente. Questa delibera è naturalmente anche collegata a quella che stiamo proponendo successivamente, che appunto è un'altra delibera in materia tributaria ma di cui parleremo poi semmai dopo.

PRESIDENTE

Chiedo che il Presidente della Commissione, se può leggere il verbale, dato che è stato richiesto dal Consigliere Basile. Prego, può parlare.

ASSESSORE PETRALIA

Grazie signor Presidente. Allora, procediamo alla lettura del verbale, anche se io Presidente non ero presente quel giorno, c'era il Consigliere Cammisa che ha presieduto la Commissione. Poi ho avuto modo di leggere il verbale, infatti dico volevo fare una premessa.

PRESIDENTE

Se lei vuole farlo leggere al collega Consigliere...

ASSESSORE PETRALIA

No, lo leggo io Presidente, sono il Presidente della Commissione, non mi costa nulla leggerlo. Ho letto che ora avremo modo poi di vederlo dai verbali, qualche dichiarazione che spero... non credo sia rivolta a me, però anche rispetto agli altri potevamo anche discuterne tranquillamente come abbiamo sempre fatto perché ricordo a me stesso e ricordo anche al Consiglio Comunale che è dal 2017 circa, da quando si è dimesso il Consigliere Sapienza, all'epoca sono rimasto facente funzioni prima da Vicepresidente, ora poi sono stato rieletto in questo nuovo mandato, la Prima Commissione è quella che lavora più di tutte, ma non perché la seconda non lavori, perché molte delibere vengono trattate proprio dalla prima perché fanno parte degli argomenti che passano dalla prima, ho dato sempre la mia piena disponibilità, magari ho avuto già un confronto col Consigliere Bruno che poi ora leggerò il verbale, poi magari se c'è modo, ha da dirmi qualcos'altro, magari abbiamo voglia. Grazie. Allora, verbale numero 15 del 24 luglio 2023, Prima Commissione Consiliare permanente. L'anno 2023, addì 24 del mese di luglio alle ore 10:30, giusta convocazione protocollo numero 31988 del 21 luglio 2023 da parte del Presidente della Prima Commissione Consiliare permanente, signor Petralia Giovanni, ad oggetto modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale numero 3 del 24 gennaio 2023, il secondo punto è approvazione regolamento inerente l'adozione di misure per limitare e contrastare l'evasione dei tributi locali e incrementare la riscossione, si riunisce presso l'aula consiliare la Prima Commissione Consiliare permanente con la partecipazione dei componenti, allora, in prima convocazione erano presenti Bruno e Gugliotta, quindi non si è raggiunto il numero legale, si rinvia in seconda alle ore 11 in cui sono presenti Bruno, Cammisa, Gugliotta e Sciacca. In assenza del Presidente Giovanni Petralia e del Vicepresidente Bottino Ghalati Mortaza il Consigliere anziano Cammisa Salvatore presiede la Commissione. Il Presidente facente funzioni, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta procedendo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Il Consigliere Bruno dichiara che è indecoroso, vergognoso e soprattutto irrispettoso nei confronti non solo del sottoscritto ma anche nei confronti dei componenti della Commissione sempre presenti che ogni volta che viene convocata una Commissione non si raggiunge in prima convocazione il numero legale e in seconda convocazione il numero massimo di componenti presenti non va oltre i 3 barra 4. Pertanto non è possibile svolgere adeguatamente il lavoro della Commissione in quanto l'assenza dei componenti denota un totale disinteresse. È presente alla riunione l'incaricato di funzioni dirigenziali dell'ottavo settore tributi e affari legali avvocato Antonino Di Salvo, il quale su invito del Presidente relaziona sulla proposta deliberativa numero 26 del 10 luglio 2023, posta al primo punto. La proposta in delibera presenta i pareri favorevoli dei vari organi, tecnico, contabile e parere dei revisori dei conti, nonché si chiede di renderla immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sul portale del federalismo fiscale del MEF. La Prima Commissione Consiliare, letti tutti i pareri e ascoltata la relazione del dirigente avvocato Di Salvo, dà parere favorevole sulla proposta di delibera ad eccezione del componente Bruno, il quale si riserva di dare il proprio parere in sede di Consiglio Comunale. Il Presidente facente funzioni della Prima Commissione, signor Cammisa Salvatore, rinvia la seduta per la trattazione del secondo punto alle ore 10:30 in prima convocazione e 11 in seconda a domani 25 luglio 2023.

PRESIDENTE

Okay. Consigliere Basile.

CONSIGLIERE BASILE

Allora, dovrevo intervenire dopo ma intervengo adesso perché per quanto riguarda questo. Ci sono delle cose che secondo me dovrebbero essere rettificate. Se posso esprimerlo adesso oppure dopo.

PRESIDENTE

Certo, prego.

CONSIGLIERE BASILE

Allora, per quanto riguarda, prima l'avvocato parlava di ovviamente agevolare la gente nel pagamento della tassazione. Questa rateizzazione secondo me potrebbe essere migliorata perché ci sono delle differenze importanti a seconda delle fasce, quindi si potrebbe pensare a un aumento delle fasce, anche di una fascia in più e a una rateizzazione differente. Faccio un esempio molto veloce. Si parla della fascia da 50 a 500 euro fino a 8 rate. Dico, si potrebbero fare anche 4 rate perché sostanzialmente non cambierebbe nulla. In questo modo tutte le fasce andrebbero ad avere una rateizzazione differente e anche più equa, perché se io che ho 20000 euro di debito chiedo il rateizzo massimo che è in 60 rate mensili a occhio e croce siamo intorno ai 330 euro, potrei fare una rateizzazione maggiore in quanto non è detto che il debitore possa uscire 330 euro al mese. Questo è un primo punto.

PRESIDENTE

Però il capitale è diverso. 500 con 20000.

CONSIGLIERE BASILE

Sì, assolutamente, però è la fascia che poi ha una differenza sostanziale. Poi per quanto riguarda invece un altro punto importante parlava delle persone fisiche. Bisognava come prova reddituale portare l'ISEE, però mi permetto di dire, perché magari sono anche un addetto ai lavori, che l'ISEE non è una situazione reale e attuale della persona. L'ISEE 2023 mi riporta un reddito del 2021 e se nel frattempo io in questi due anni non avevo quel reddito cosa porto a supporto? Quindi sarebbe più idoneo ovviamente porre altri requisiti da un punto di vista reddituale. Per questa ragione voterò contrario. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie a lei Consigliere. Consigliere Bruno, prego.

CONSIGLIERE BRUNO

Grazie Presidente. Io volevo solamente dire una cosa al Presidente, neo Assessore, intanto faccio gli auguri che già li avevo fatti personalmente in privato, però li dico anche in questo rispettabile Consiglio. Volevo solamente fare un appunto, specificare la mia dichiarazione in sede di Commissione, che non è niente di personale con nessuno, anche perché voi mi conoscete da otto anni che ho fatto sempre opposizione e non ho mai fatto attacchi personali, però capite bene che in una Commissione di nove elementi lavorare solamente con tre persone, sempre le solite tre persone, non è giusto, non è decoroso e soprattutto a mio modesto avviso, mio pensiero, sicuramente sbagliato, bisogna onorare il ruolo da Consigliere Comunale. Quindi hai preso un impegno, nessuno ti ha costretto a fare il Consigliere Comunale, lo devi fare. Quindi hai scelto di fare il Consigliere e devi fare, oneri e onori. Quindi l'onere è di venire al Consiglio Comunale, di fare le Commissioni e di proporre qualcosa, l'onore è che sei Consigliere Comunale. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie a lei Consigliere. Prossimo oratore, Consigliere Trovato.

CONSIGLIERE TROVATO

Grazie signor Presidente. Io ovviamente non voglio contestare quello che ritiene più opportuno l'Amministrazione o il dirigente, perché ovviamente può fare un piano di ammortamento come lo si vuole, secondo le fasce, secondo come meglio sia, però quello che non condivido è il punto 5 dove parliamo del fermo amministrativo e ipoteca, che possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza,

ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Quindi cosa succede se non paga un soggetto commerciante? Che ovviamente andremmo ad applicare il fermo amministrativo. Questo fermo amministrativo secondo me è un istituto che è anche vietato, specie per le attività commerciali, perché la legge vuole, così come la Costituzione, che il fermo amministrativo è vietato anche all'impresa che possiede un bene mobile, quindi un mezzo che è adibito a questo. Quindi io non posso fermare una licenza amministrativa per un tale periodo e sanzionarla. Quindi questa io non la condivido pertanto onestamente se così stanno le cose io voterò contro. Grazie, per il momento mi fermo qui.

PRESIDENTE

Grazie a lei Consigliere Trovato. Avvocato Di Salvo.

AVVOCATO DI SALVO

Sì Presidente, è chiaro che naturalmente possono essere fatti centinaia di modelli diversi, di regolamenti diversi, abbassando gli importi, aumentando le rate, cioè si può fare di tutto. Questo è un regolamento che abbiamo adeguato sulla base di una norma nazionale. È chiaro che noi dobbiamo avere dei principi quando facciamo dei regolamenti. Uno di questi principi è la capacità contributiva. In un certo qual senso il Presidente Bertolo l'ha detto, bisogna andare a vedere se uno ha un debito di 500 euro vuol dire che la sua capacità contributiva è limitata. Se uno ha un debito di 20000 euro è chiaro che la capacità contributiva è diversa, però, torno a ripetere, potevano essere, naturalmente possono essere fatte tante cose. Per quanto riguarda il fermo amministrativo già l'esattoria procede, però è l'extrema ratio. Quando uno non vuole pagare, quando uno non vuole mettersi in regola, è chiaro che qualcosa deve fare l'ente perché altrimenti va a finire che facciamo le iscrizioni a ruolo, facciamo gli avvisi di accertamento, nessuno paga e non gli facciamo niente. Abbiamo già armi spuntate in partenza, se poi non possiamo neanche fare un minimo, ma mi sono dimenticato Presidente di dire, signori Consiglieri, eccetera, che questo regolamento essendo regolamento delle entrate e anche parere favorevole dei revisori dei conti e siccome se sarà adottato sarà dotato entro il termine di approvazione del bilancio che come voi sapete è 31 luglio, automaticamente per legge ha efficacia dal primo gennaio. Quindi questo significa che tutti i contribuenti anche retroattivamente se vogliono che hanno dei debiti, o che hanno già fatto per esempio delle istanze di rateizzazione, possono godere di questi ulteriori benefici che stiamo prevedendo in questo regolamento e come tutti i regolamenti enti in materia di entrate tributarie andrà poi, per quanto riguarda la pubblicità, a parte la pubblicità, l'albo pretorio, amministrazione trasparente, sarà pubblicato anche nel portale del MEF e del federalismo fiscale.

PRESIDENTE

Bene. Consigliere Trovato.

CONSIGLIERE TROVATO

Sì signor Presidente, io volevo dire solo questo, che il contribuente quando viene investito da un accertamento ovviamente può fare un piano diluito, un piano di ammortamento chiedendo secondo l'importo da pagare le rate, ma le procedure sono quelle, quando una volta che decade dal pagare la prima fase che l'Amministrazione, gli uffici devono fare è quella di iscrizione a ruolo. Quindi con l'iscrizione a ruolo, quando viene data l'iscrizione a ruolo all'agenzia della riscossione, l'agenzia della riscossione ormai non è più come una volta ma si attiva nell'immediatezza ad inviare la prima fase che è la cartella. Successivamente alla cartella sempre l'agenzia della riscossione va a notificare l'intimazione di pagamento che si deve espletare entro 5 giorni. Quindi dopo 5 giorni ci sono delle procedure diverse. Noi invece così stiamo facendo una repressione, stiamo facendo un qualcosa che veramente come Amministrazione...

PRESIDENTE

Non aggrediamo subito il contribuente. Ha tutto il tempo di pagare il contribuente.

CONSIGLIERE TROVATO

Lo aggrediamo appena c'è una decadenza. Presidente, io condivido il piano diluito, tutte le forme, per me non è questo il problema, però si poteva evitare di inserire questo perché è come una sorta, ripeto, una cosa impositiva, cioè proprio è una repressione coattiva già a monte sapendo che specie per chi ha una attività si ritroverà in quella situazione. Grazie signor Presidente.

PRESIDENTE

Grazie a lei Consigliere Trovato. Basile Eugenio.

CONSIGLIERE BASILE

Grazie Presidente. Soltanto una precisazione in merito al discorso della capacità contributiva. È vero che se io ho un debito di 20000 avrò una capacità contributiva maggiore, ma la stessa capacità contributiva non rimane costante negli anni e questo fa il paio con la questione della presentazione di un modello che comunque mi riporta un reddito retroattivo di due anni, quindi questa cosa non è equa, non è giusta, va rivista per quanto mi riguarda. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie a lei Consigliere Basile. Non ci sono altri interventi. Si passa al quarto punto dell'ordine del giorno, modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 24 gennaio 2018. Favorevoli? 8. Contrari? 3. Astenuti zero. Si vota l'immediata esecutività. Favorevoli? 8. Contrari? 3. Astenuti? Zero.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°23 del 26-07-2023

Riferita alla Proposta N. 26 del 10-07-2023

Oggetto: **Modifica del regolamento generale delle entrate tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.2018.**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione di Consiglio Comunale di cui in intestazione è pubblicata all'albo pretorio dal 31-07-2023 ove rimarrà per 15 gg. Consecutivi e, quindi, fino al 15-08-2023.

San Giovanni La Punta, 31-07-2023

Il Responsabile della Pubblicazione

Loredana Seminato
(Sottoscritto con firma digitale)